

Parma, 24 marzo 2016

Ai Signori Presidenti
Ordini e Collegi
Professionali della Provincia
di Parma
Loro Sedi

Prot. 13074

OGGETTO: Istanza in autotutela – istituto della mediazione – notifica atti di frazionamento catastale.

Con riferimento all'istituto dell'autotutela amministrativa, prevista dall'articolo 2 del Regolamento approvato con Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997, n° 37, in considerazione delle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. 156/2015, che ha esteso la cosiddetta mediazione tributaria agli atti catastali, appare opportuno rappresentare alle SS.LL. gli indirizzi operativi, conseguenti al quadro normativo sopra delineato, adottati dallo scrivente Ufficio.

Le due fattispecie più frequenti sono costituite da domande di revisione della rendita catastale riguardanti:

- unità immobiliari accatastate in passato;
- unità immobiliari oggetto di recenti denunce di nuova costruzione o variazione, presentate con applicazione Docfa.

Nel primo caso le istanze, inoltrate da tecnici professionisti incaricati ovvero direttamente dai proprietari degli immobili, tendono in buona parte a richiedere la rettifica del classamento per riduzione della rendita catastale in atti.

L'esame delle stesse ha fatto emergere, in un numero non trascurabile di casi, la mancanza dei presupposti previsti; si rammenta infatti che l'istituto dell'autotutela è applicabile in caso di presenza di evidenti errori materiali e di calcolo, che hanno condotto ad un classamento degli immobili palesemente errato. In mancanza di tale presupposto, l'Ufficio ha opposto diniego alla suddette richieste, orientamento che si conferma come prassi anche per il futuro.

Altre situazioni consolidate in atti, riguardanti viceversa la richiesta di migliore perequazione fiscale sul territorio, per la presenza di classamenti in presunta difformità rispetto ad immobili ritenuti invero simili dai contribuenti,

*l'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.

non potranno trovare alcun accoglimento da parte dell'Ufficio per il tramite dell'istituto suddetto.

Nel secondo caso, qualora il contribuente ritenga che l'atto di accertamento non sia fondato, può chiedere che lo stesso venga riesaminato in autotutela, invitando l'Ufficio a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa.

Passo successivo è l'eventuale ricorso che, dal 1° gennaio 2016, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie, il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 giorni, può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale.

Da ultimo, si rinnova la raccomandazione di porre particolare attenzione, stante la delicatezza dei profili interessati, nell'osservare scrupolosamente l'obbligo, previsto dall'articolo 30, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, di depositare, presso il Comune territorialmente competente, gli atti di aggiornamento catastale essenzialmente riconducibili ai tipi di frazionamento ovvero tipi mappali - ad esempio per stralcio di corte - che comunque assumano tale rilevanza. I controlli delle dichiarazioni sostitutive rese dai tecnici professionisti ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 all'atto della presentazione telematica, hanno infatti evidenziato criticità in tale senso.

Si pregano le SS.LL. di dare necessaria diffusione della presente agli iscritti.

Distinti saluti.

II DIRETTORE PROVINCIALE
(Simonetta Cifonelli)



*l'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.